



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 227 del 18 NOV. 2011

**OGGETTO: Causa "Provincia Regionale di Messina c/ Tomarchio Giovanna Maria".  
Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico  
difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente.**

L'anno duemilaundici il giorno DIECIOTTO del mese di NOVEMBRE,  
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,  
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>		<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>		<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>		<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>		<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>		<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>		<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>		<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>		<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>		<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>		<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>		<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>		<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>		<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>		<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### DELIBERA


**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

*On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

*Il Presidente*

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

**U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie**

**U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche**

**Dirigente avv. Anna Maria Tripodo**

**OGGETTO:** Causa “Provincia Regionale di Messina c/ Tomarchio Giovanna Maria “. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell’Ente.

### PROPOSTA

**PREMESSO** che con ordinanza del 5/10/11 il Giudice del Lavoro di Messina, ha accolto il ricorso cautelate ex art. 700 CPC proposto da Tomarchio Giovanna Maria, ordinando a questa Provincia il trattenimento in servizio della stessa sino al 1.04.2012;

**VISTA** la nota del 2.11.11 con cui l’Avv. Antonino Li Causi, Legale dell’Ente, consiglia di proporre reclamo avverso l’ordinanza del 5.10.11, prospettando anche, all’eventuale esito negativo, la proposizione del giudizio di merito;

**CONSIDERATO**, pertanto, che appare utile proporre reclamo avverso l’ordinanza cautelare del 5.10.11 e prevedere fin da ora in ragione dell’esito del medesimo, la proposizione del ricorso o della resistenza nell’ipotesi di giudizio di merito, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a conferire il relativo incarico ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**RITENUTO** che l’attività giudiziaria attinente alla fase del reclamo, sebbene non esplicitamente prevista nella deliberazione n. 155 del 21/10 /11, di autorizzazione al Sig. Presidente a resistere al ricorso ex art. 700 CPC., è, tuttavia, consequenziale alla stessa e che correlativamente, avuto riguardo alla brevità del rito, l’impegno di spesa assunto con la medesima deliberazione n. 155/11 può essere ritenuto sufficiente anche a coprire i costi per spese e compensi della fase del reclamo;

**RILEVATO, pertanto, che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;**

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare in giudizio dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al fine della proposizione del reclamo avverso l'ordinanza resa dal giudice del lavoro il 05.10.11 su ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da Tomarchio Giovanna Maria e autorizzarlo fin da ora all'esito del reclamo a stare in giudizio nell'eventuale fase di merito;

al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE** atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;


**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addi, 3.11.11

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o Assessore



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 03.11.11

IL DIRIGENTE



## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 16 NOV. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi 16 NOV. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri  
**VISTO PRESO NOTA**

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 10/11/11

Il Funzionario 

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to.... On. Avv. Giovanni Cavaliere FICCOMUTO.....

**L'Assessore Anziano**

**Il Segretario Generale**

F.to.... Dott. Antonio TERRANOVA

F.to ..... Comm. Dott. Giuseppe SPADARO.....

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

nel giorno festivo \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 0 NOV. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 18 NOV. 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 18 NOV. 2011



**SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Anna Maria TRIPODO

# ***Studio Legale Li Causi - Torre***

***Patrocinante in Cassazione***

***Avv. Antonino Li Causi***

***Avv. Nuccia Torre***

***Dott. Francesco Sciortino***

**Messina, lì 02/11/2011**


**Spett.le**  
**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
in persona del Presidente  
pro -tempore  
c/o Ufficio Legale  
Via XXIV Maggio  
**98100 MESSINA**

**Oggetto: Provincia Regionale di Messina c/ Tomarchio Giovanna Maria**  
Trasmissione Ordinanza Tribunale di Messina – Sezione Lavoro  
del 05/10/2011 (Proc. n° 4610/2011 R.G.).

Con la presente, trasmetto in allegato, copia dell'ordinanza in oggetto, notificata al sottoscritto procuratore in data 21/10/2011, precisando che la stessa potrà essere reclamata entro il 05/11/2011.

Resto, pertanto, in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in merito.

Distinti saluti

  
Avv. Antonino Li Causi



Ruolo Generale N.  
4610/2011



Iscritto il : 25/08/2011  
Ruolo Sezionale N. 00004441

# TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

Sezione : 01      Giudice : SANTALUCIA ALESSANDRA

Ruolo : *CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.*  
Materia : *Procedimenti cautelari ante causam*

**OGGETTO**  
*art. 700 per altre ragioni*

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

**TOMARCHIO GIOVANNA MARIA**  
1) Avv. INTILISANO MARIO  
VIA S. FILIPPO BIANCHI, 54 - MESSINA ()

Resistenti/Ingiunti/Appellati :

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
2) Avv. Antonino Li Caini Sig delle Zece 18  
**INPDAP**  
Avv.

Num. R.G. : 4610/2011  
del 25/08/2011  
Sezione : 01  
Giudice : SANTALUCIA ALESSANDRA

Udienze :	Prima discussione : 28/09/2011

ALLEGATI



0830480098000046102011

Tribunale di Messina.

Sezione Lavoro,

RG 4610/11

CPEN 25500/11

Il G.L.dott. Alessandra Santalucia

letti gli atti del procedimento n. 4610/2011 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.9.2011

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

La ricorrente sostiene che con l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 convenuto in legge n. 122/2010 avrebbe diritto ad essere trattenuta in servizio sino all'1.4.2012 ( ossia dodici mesi dopo la data prevista di decorrenza del trattamento pensionistico ) e che a fronte di ciò risulterebbe erronea la determina dirigenziale n. 1136 del 21.10.2010 con cui la Provincia Regionale di Messina l'ha collocata in quiescenza con decorrenza 1.4.2011 per compimento del 65<sup>^</sup> anno di età all'1.3.2011.


Atteso il carattere meramente interpretativo della questione oggetto del contendere ai fini della sua risoluzione occorre muovere dalla normativa di riferimento.

L'art 12 del dl n. 78 con in legge n. 122/2010 al I co così recita :< *I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico* ):

- a) *coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti*>.

Il tenore letterale della disposizione evidenzia chiaramente che per chi raggiunge la massima età lavorativa nel 2001 la decorrenza del trattamento pensionistico viene slittata di un anno. A fronte di tale univoco dato testuale la tesi sostenuta dalla Provincia, in adesione ad una circolare esplicativa Inpdap, secondo cui il conseguimento in data antecedente al 31.12.2010 dei requisiti prescritti per il pensionamento d'anzianità impedisce l'applicazione della predetta postergazione non si presenta a parere della scrivente condivisibile.

Ed invero, la portata generica ed onnicomprensiva della disposizione sopra riportata non consente di circoscrivere la posticipazione del collocamento in quiescenza solo a coloro che non abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità e la mancata inclusione di tale presunta



condizione ostativa in una delle ipotesi di deroga all'operatività del differimento del pensionamento di vecchiaia espressamente contemplate dalla disciplina in questione conferma la validità di siffatta opzione ermeneutica.

L'interpretazione sopra prospettata è altresì conforme alla ratio della norma che è ispirata ad un contenimento della spesa pensionistica attraverso una riduzione dell'accesso massiccio al pensionamento di vecchiaia, obiettivo che, viceversa, resterebbe frustrato ove si ritenesse che lo spostamento della decorrenza trattamento di quiescenza non valga in modo indifferenziato per tutti, a prescindere dall'anzianità contributiva vantata,

Inconferente ai fini di causa è infine la circostanza dell'omessa presentazione da parte della Tomarchio della domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per un ulteriore biennio in quanto al momento in cui tale domanda poteva essere presentata, e cioè sei mesi prima di compiere 65 anni, era già entrato in vigore il dl 78/2010 che ha innovato l'istituto riducendo tale evenienza da diritto del dipendente a mera facoltà rimessa alla discrezionalità del datore pubblico

Oltre al fumus anche il periculum in mora pare integrato considerato il concreto rischio che i tempi di definizione del giudizio ordinario si protraggano oltre la scadenza ultima della possibile permanenza in servizio del lavoratore rendendo così inutile un provvedimento di accoglimento successivo. Né può ravvisarsi un condotta inerte in capo alla dipendente tale da impedire la configurabilità nell'ipotesi di specie di un pregiudizio irreparabile avendo la stessa, una volta realizzatasi la lesione da identificarsi con la sua messa in quiescenza, reagito in tempi relativamente brevi dapprima con nota di contestazione stragiudiziale del maggio 2010 rivolta alla Provincia e dopo, stante il fallimento di una composizione bonaria della questione, con l'instaurazione nell'agosto del medesimo anno del presente giudizio.

Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso proposto va, pertanto, accolto e, per l'effetto, ordinato alla Provincia Regionale di Messina il trattenimento in servizio dell'istante sino al 1.4.2012.

Avuto riguardo all'obiettiva controvertibilità della questione trattata appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso proposto da Tomarchio Giovanna Maria e per l'effetto ordina alla Provincia Regionale di Messina il trattenimento in servizio dell'istante sino al 1.4.2012.

Spese compensate.

Si comunichi

Messina 5/4/2011

Ri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Messina, li 5/4/11  
IL CANCELLIERE B 3  
Dott.ssa Antonella Rendo

Il GL

Dott.ssa Alessandra Santalucia